

SENTENZA N° 611/20

Reg. Gen. N.	
Cron. N.	3532/20
Rep. N.	1574/20
Verb. Coll.	_____
Scad. Ter.	_____
Dep. Min.	_____
Pubbl.	_____
Oggetto	_____



CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:

dott. Alberto IANNUZZI	presidente rel. est.
dott. Michele VIDETTA	consigliere
dott. Salvatore GUZZI	giudice ausiliario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 20/2016 R.G., avente ad oggetto l'accertamento dell'indennità di occupazione legittima, ai sensi dell'art. 54 DPR n. 327/2001, vertente

tra

FO VASSALLO _____ in _____
rappresentati e difesi dagli avv.ti Casale Umberto e Maggio Federico, giusta procura allegata al ricorso in riassunzione

ricorrenti

e,

AZIENDA NAZIONALE _____

rappresentata e difesa dagli :

giusta procura in calce alla comparsa di costituzione

e risposta

Convenuta

Conclusioni: come in atti.

SVOLGIMENTO del PROCESSO
SVOLGIMENTO del PROCESSO

1. Con ricorso presentato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c.,

si assumevano dinanzi a questa Corte di appello la domanda riconvenzionale proposta nel giudizio promosso dall'Azienda Nazionale Autonoma delle Autostrade s.p.a. (d'ora innanzi A.N.A.S.), davanti al Tribunale di Lagonegro, chiedendo di accertare il diritto a ricevere l'indennità di occupazione legittima dei fondi occupati e poi restituiti, e, per l'effetto, la condanna dell'A.N.A.S. al pagamento della somma di € 15.459,00, ovvero di quella ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali, da ciascun anno sino al soddisfo, ed alla rivalutazione, con vittoria di spese di lite.

In via istruttoria, chiedevano che, ove ritenuta necessaria, fosse disposto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, al fine di determinare le somme dovute.

A sostegno della domanda esponevano:

- di essere comproprietarie di un vasto appezzamento di terreno, sito in tenimento del Comune di Padula (SA), che in occasione dei lavori di ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, era stato oggetto di occupazione di urgenza e di immissione in possesso in data 14.6.2000, mentre la dichiarazione di pubblica utilità del 3.7.1999 era stata prorogata sino al 3.7.2012;

- che successivamente era stata determinata l'indennità di esproprio, nella misura di £ 86.646.495 (€ 44.755,42), accettata dagli espropriati con il verbale di concordamento e liquidata nel corso del 2002 con due bonifici;

- che a seguito del decreto di esecutorietà dell'esproprio, emesso dalla Prefettura di Salerno in data 8.2.2011, e del provvedimento di determinazione dell'indennità definitiva del 2.3.2011, all'esito della redazione del tipo di frazionamento dei terreni l'A.N.A.S. aveva comunicato alle proprietarie, odierne ricorrenti, che solo alcuni dei terreni occupati nel 2000 erano stati effettivamente espropriati, per cui, per effetto dell'ablazione parziale, era risultata un'eccedenza dell'indennità corrisposta ai proprietari, pari ad € 4.731,98;

- che pertanto i terreni non assoggettati ad espropriazione erano stati restituiti a questi ultimi;

- che, a seguito di ciò, l'A.N.A.S., al fine di ottenere la restituzione della somma pagata in eccedenza in relazione alle aree non espropriate, aveva citato in giudizio innanzi al Tribunale di Lagonegro le ricorrenti, proprietarie dei suoli, le quali, a loro volta, avevano proposto domanda riconvenzionale, al fine di ottenere la condanna dell'ente espropriante al pagamento dell'indennità dovuta per l'occupazione legittima dei terreni restituiti;

- che il Tribunale di Lagonegro aveva dichiarato la propria incompetenza per valore, declinandola in favore del giudice di pace, affermando altresì la competenza per materia della Corte di appello a decidere sulla domanda riconvenzionale;

- che tale domanda era stata riassunta dal difensore delle ricorrenti, il cui consulente di fiducia, avuto riguardo all'estensione di mq 515 del terreno in questione ed alla durata dell'occupazione, pari a 12 anni, a far tempo dal 14.6.2000, data dell'occupazione d'urgenza, sino al 25.6.2012, data di restituzione, aveva quantificato l'indennità di occupazione legittima nella misura di € 11.214,00, i danni arrecati al terreno in € 500,00, ed il decremento di valore del



fondo in € 3.745,00, per un ammontare complessivo di € 15.459,00, oltre interessi e rivalutazione.

2. Con comparsa depositata il 27.5.2016 si costituiva in giudizio l'A.N.A.S., in persona del legale rappresentante p.t., che contestava la fondatezza delle ragioni espresse dai ricorrenti a sostegno della domanda, eccependo l'inammissibilità e la tardività del ricorso, in quanto proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio, ed il proprio difetto di legittimazione passiva, sul presupposto che beneficiario dell'esproprio fosse il Demanio dello Stato.

Nel merito, asseriva l'infondatezza del ricorso, deducendo:

- che l'A.N.A.S. aveva già provveduto a computare l'indennità di occupazione temporanea legittima dei fondi, restituiti ai proprietari in occasione della determinazione provvisoria, nonché all'esito della procedura ablativa con il decreto di esproprio;

che, essendo intervenuto l'accordo bonario in occasione dell'occupazione d'urgenza, la misura dell'indennità provvisoria era divenuta incontestabile e definitiva, con la conseguente preclusione della possibilità di contestazione per via giudiziale;

che il valore di deprezzamento del suolo era ricompreso nell'indennità di esproprio, mentre la rivalutazione monetaria non poteva essere riconosciuta;

- che il risarcimento del danno non poteva essere richiesto, in quanto tale domanda esulava dal giudizio di opposizione alla stima e rientrava nella competenza del Tribunale ordinario.

Per tali motivi chiedeva il rigetto della domanda attrice, il tutto con vittoria di spese di lite.

Acquisita la documentazione relativa alla procedura espropriativa, e, in particolare, quella concernente la proroga della dichiara-

zione di pubblica utilità, all'udienza del 5.11.2019 la Corte assegnava la causa in decisione concedendo i termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI della DECISIONE

3. Preliminarmente vanno rigettate le eccezioni sollevate dalla difesa dell'A.N.A.S., volte a far rilevare la tardività della domanda riconvenzionale e la carenza di legittimazione passiva dell'ente espropriante.

3.1 Invero, il termine di 30 giorni per proporre opposizione decorre dalla notifica del decreto di esproprio, ovvero dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto di esproprio, laddove nel caso di specie il termine de quo non è mai decorso, poiché ciò presupponeva e richiedeva, quale condizione infettibile, la previa pronuncia del decreto di espropriazione.

La stessa difesa dell'ente convenuto solleva l'eccezione in maniera contraddittoria, individuando la notifica del decreto di espropriazione quale atto dal quale computare il termine di trenta giorni per proporre il ricorso, sebbene nel caso di specie la domanda concerna il riconoscimento dell'indennità di occupazione legittima di terreni non espropriati, domanda in relazione alla quale non poteva essere osservato il termine suddetto, in quanto nessun provvedimento è stato emesso.

I suddetti terreni, invero, sono stati restituiti ai proprietari e di essi è stata domandata da parte dell'ente convenuto la restituzione dell'eccedenza, relativa alla corresponsione dell'indennità di esproprio, proprio perché non compresi nella procedura ablatoria.

3.2 Va disattesa altresì la seconda eccezione preliminare, poiché nelle controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno deri-

vante da occupazione appropriativa di un suolo da parte della P.A., la legittimazione passiva spetta, così come nelle controversie relative alla determinazione dell'indennità di espropriazione, non all'autorità amministrativa che ha emesso il decreto di occupazione d'urgenza o che deve emettere il decreto di esproprio (nella fattispecie il Prefetto di Salerno), bensì all'espropriante (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. I, sentenza n. 10354 del 17.5.2005), quindi dell'A.N.A.S.

4. Nel merito la domanda riconvenzionale proposta dalle ricorrenti è fondata e deve essere accolta, nei limiti di seguito indicati.

In primo luogo, appare privo di pregio, in quanto non trova riscontro negli atti processuali, l'assunto secondo il quale l'A.N.A.S. avrebbe già provveduto a corrispondere l'indennità di occupazione temporanea legittima dei terreni restituiti ai proprietari, in occasione della liquidazione provvisoria, nonché con il decreto di esproprio emesso in sede di determinazione dell'indennità definitiva, all'esito della procedura ablativa.

Dal verbale di concordamento dell'indennità di espropriazione in data 3.8.2001, infatti, non è possibile rilevare il calcolo relativo alla determinazione dell'indennità di occupazione temporanea dei terreni non espropriati e poi restituiti; né il provvedimento di determinazione dell'indennità definitiva di esproprio del 3.3.2011 riporta l'importo dell'indennità di occupazione dei terreni suddetti, dal momento che la casella corrispondente alla tabella di calcolo dell'indennità di occupazione temporanea (pag. 1, par. 2) è vuota.

Invero, il provvedimento di calcolo dell'indennità definitiva di esproprio si riferisce soltanto all'indennità di occupazione temporanea riconosciuta per i suoli espropriati, e non anche in relazione a quelli restituiti.

5. Risulta priva di pregio giuridico la tesi con cui la difesa dell'espropriante ha sostenuto che, a seguito dell'accordo bonario intervenuto in occasione dell'occupazione d'urgenza, la misura dell'indennità provvisoria sarebbe divenuta incontestabile e definitiva, sì da non poter essere più messa in discussione per via giudiziale.

A tal riguardo il collegio osserva che, allorquando nel corso di un procedimento di espropriazione per pubblica utilità, intervenga un accordo tra il proprietario del bene ad esso assoggettato e la P.A. sull'ammontare dell'indennità, detto accordo viene a caducarsi ed a perdere efficacia ove il procedimento, per essersi nelle more verificato il fenomeno della c.d. occupazione acquisitiva, non si concluda con il negozio di cessione o con il decreto di esproprio, atteso che le pattuizioni contenute in tale negozio si configurano quali atti integrativi del procedimento stesso e sono condizionate alla sua conclusione; con la conseguenza che l'obbligo di pagamento dell'amministrazione espropriante non trova più il suo momento genetico in tale negozio, né può consistere nel solo tardivo versamento dell'indennizzo pattuito (sia pure con gli interessi per il ritardo), ma ha ormai titolo nella occupazione acquisitiva dell'immobile, che comporta l'obbligo del risarcimento del danno (cfr. ex multis, Cass. Sez. I, sentenza n. 1081 del 25.1.2012).

Comunque sia, risulta dirimente la considerazione per cui in realtà l'accordo bonario, intervenuto in occasione dell'occupazione d'urgenza dei terreni, come sopra rilevato, non comprendeva anche l'indennità relativa ai terreni occupati legittimamente, in quanto esclusi dal decreto di esproprio.

6. Non può essere riconosciuto, tuttavia, il valore di deprezzamento dei suoli in questione, come valore autonomo rispetto

all'indennità di occupazione legittima.

Invero, il deprezzamento dei terreni oggetto della procedura ablatoria si riferisce alle parti residue del bene espropriato, per cui è da considerare voce ricompresa nell'indennità di espropriazione, che per definizione riguarda l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo del provvedimento ablativo, ivi compresa la perdita di valore della porzione residua derivata dalla parziale ablazione del fondo, non essendo concepibili, in presenza di un'unica vicenda espropriativa, due distinte somme, imputate l'una a titolo di indennità di espropriazione e l'altra a titolo di risarcimento del danno per il deprezzamento subito dai residui terreni. Ne consegue che qualora il giudice accerti, anche d'ufficio, che la parte residua del fondo sia intimamente collegata con quella espropriata da un vincolo strumentale ed obiettivo e che il distacco di parte di esso influisca oggettivamente in modo negativo sulla parte residua - e tale indagine resta nell'ambito della determinazione dell'indennità, venendo in considerazione il pregiudizio di quella porzione residua non a fini risarcitori, ma come parametro indennitario, e dunque non soggetto a particolare onere di allegazione - deve, per l'effetto, riconoscere al proprietario il diritto ad un'unica indennità, consistente nella differenza tra il giusto prezzo dell'immobile prima dell'occupazione ed il giusto prezzo della parte residua dopo l'occupazione dell'espropriante (cfr. Cass. SS.UU. sentenza n. 10502 del 25.6.2012 e Sez. I, sentenza n. 10634 del 4.6.2004).

Nel caso in esame, invece, l'indennità di occupazione di che trattasi deve essere considerata e calcolata autonomamente, e non come valore residuo di una porzione derivata dalla parziale ablazione del fondo espropriato, dal momento che i suoli restituiti, in

relazione ai quali è stata chiesta l'indennità di occupazione legittima, non sono compresi nel decreto di esproprio.

7. Quanto alla determinazione della suddetta indennità, questo collegio ritiene di accogliere la richiesta di nomina di un consulente tecnico d'ufficio, al fine di calcolarne l'importo. Invero, dall'esame della documentazione, acquisita agli atti, non emerge con chiarezza la superficie complessiva dei terreni esclusi dall'esproprio, che costituisce un dato necessario, per poter computare l'importo dell'indennità richiesta dai ricorrenti.

Dalle considerazioni che precedono discende, perciò, la necessità di rimettere la causa sul ruolo, allo scopo di convocare il c.t.u., per conferire l'incarico diretto alla determinazione dell'indennità di occupazione legittima dei terreni di proprietà dei ricorrenti, esclusi dall'esproprio e restituiti ai medesimi.

Le spese relative al presente grado di giudizio vanno rinviate alla pronunzia della sentenza definitiva.

P.Q.M.

La Corte, non definitivamente pronunciando sulla domanda riconvenzionale proposta da _____
_____ legale rappresentante p.t., e _____ nei confronti
dall'A _____ autostrade s.p.a., in persona de _____, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede:

1) dichiara il diritto dei ricorrenti a ricevere l'indennità di occupazione temporanea dei terreni di cui al verbale di immissione in possesso in data 14.6.2000;

2) rimette la causa sul ruolo per il prosieguo istruttorio, come da separata ordinanza;

3) spese al definitivo

Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 3.11.2020.

Il Presidente estensore

dott. Alberto Iannuzzi

CORTE DI APPELLO DI POTENZA

Il depositario

Potenza,



Il Cancelliere
marco Colicciolo